

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI

COMMISSIONE ENTI PUBBLICI

Seminario di aggiornamento

Brescia, 01.02.2019

SEMPLIFICAZIONI OPERATIVE

E

RIDUZIONE DELLA SPENDING REVIEW

Dott. Alberto Papa

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI DEL 9.1.2019

Anci afferma in premessa che “La **grave stretta operata sulla spesa corrente** deriva da un concorso di misure e previsioni negative”. – non sono d'accordo: vedremo nel prosieguo che diverse norme introdotte vanno nella direzione opposta!

La spesa corrente dei Comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l'effetto dell'inflazione), lo stock di debito mostra un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte.

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, ... le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono **principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica**, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, ... le province e i comuni **utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa** nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Potremmo definire questo indirizzo con l'espressione
“L’approdo agli equilibri ex DLgs 118/2011”

In sintesi, a partire dal 2019:

niente più verifiche in **sede di previsione circa il rispetto del saldo di finanza pubblica** (*chi ha approvato il bil. di prev. 2019 a dicembre non ha beneficiato di questa previsione!*);

niente più **oneri da monitoraggio** connessi al rispetto del saldo di finanza pubblica;

viene meno, già per il 2018, il sistema sanzionatorio previgente;

l’unico vincolo sarà il rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

Comuni (dati MEF al 31.12.2016)

Sommatoria Risultati Amministrazione:

+28.4 miliardi (di cui risultati con segno negativo: sommatoria 71 ml)

Sommatoria Quota accantonata: 20 mld

Sommatoria Quota vincolata: 8,9 mld

Sommatoria Quota destinata investimenti: 3,8 mld

Sommatoria Quota disponibile: -3,8 mld

Nel timore di incorrere in sanzioni, gli enti territoriali nel corso di questi anni hanno rispettato fin troppo – si può dire - tali regole (fenomeno del c.d. overshooting).

SALDO CASSA: +16 miliardi

I DATI PIU' AGGIORNATI
MOSTRANO DUNQUE LA
CAPACITA' DEL SISTEMA DI
NON ESPANDERE IL DEBITO

LA CRISI DEL DEBITO PER
GLI EE.LL. E' MEDIAMENTE
SCONGIURATA

Il 9% dei Comuni presenta una condizione di **disavanzo** (668 su un totale di circa 7.500 analizzati), molto concentrati nel Centro e nel Sud (tra il 17% e il 20% dei rispettivi totali) •

Un altro 16% di enti (circa 1.200) presenta invece **“avanzi deboli”** (fino all’8% delle entrate finali) e si distribuisce in misura più diffusa sul territorio (investendo anche il Nord)

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

*I commi da 819 a 826 sanciscono il **definitivo superamento** del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – **delle regole finanziarie aggiuntive** rispetto alle **norme generali sull'equilibrio di bilancio**, imposte agli enti locali da un ventennio.*

*Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). **Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.***

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

A partire dalla fine degli anni novanta, quando venne istituito il patto di stabilità interno volto a disciplinare il concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, questi ultimi sono stati assoggettati a un **doppio binario**:

- il **primo binario**, dato dalle regole contabili del bilancio (attualmente D.Lgs. 118/2011), è finalizzato a regolare la registrazione delle operazioni degli enti. Queste regole impongono un **equilibrio complessivo** di tutte le voci di bilancio che caratterizzano la gestione;
- il **secondo binario** di regole di bilancio (patto di stabilità interno dal 1999 al 2015 e L. 243/2012 sul pareggio di bilancio dal 2016) è finalizzato a ottenere comportamenti da parte degli enti che limitino l'impatto sui saldi di finanza pubblica calcolati ai sensi del SEC (sistema EU dei conti nazionali) 2010.

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

In linea generale, il saldo di bilancio degli enti da mantenere in equilibrio non includeva il risultato di amministrazione degli anni precedenti (di cui alla L. 243/2012, modificata dalla L. 164/2016, artt. 9-12).

In particolare queste (superate) disposizioni prevedevano che il pareggio si realizzasse tra le entrate finali (titoli I-V) e le spese finali (titoli I-III), non includendo nel saldo l'avanzo di amministrazione, derivando quest'ultimo da risorse non imputabili alla **competenza economica** dell'esercizio.

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

La limitazione alla spendibilità delle risorse proprie rappresentate dagli avanzi di amministrazione, è stata ritenuta da alcune Regioni discriminatoria e lesiva della propria autonomia di bilancio, valutazione che è stata sottoposta appunto al giudizio della Corte costituzionale.

Analizzando le

cause di formazione degli avanzi

, una quota può essere considerata “fisiologica” in quanto corrispondente al *margin*e di cautela di una prudente gestione amministrativa rispetto all’obbligo contabile che impone di presentare il bilancio in equilibrio.

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

Il risultato di amministrazione oggi , rispetto al passato viene influenzato in maniera forte dalla presenza di istituti come il FCDE , il fondo rischi ecc. **che evidentemente dilatano il valore in regione degli accantonamenti richiesti dalla legge oltre che dalle modifiche normative in tema di accertamento.**

Pertanto oggi è “quasi normale “ avere **avanzi di amministrazione molto piu’ importanti rispetto al recente passato.**

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

Tale quota “fisiologica” può essere soggetta a oscillazioni significative in relazione alle vicende specifiche dei diversi enti, quali ad esempio l’incasso di somme rivenienti da **operazioni straordinarie** (dismissione di cespiti, incasso di dividendi da partecipate in occasione di operazioni straordinarie di azienda) o anche da oscillazioni impreviste del gettito tributario.

Una parte dell’avanzo è invece imputabile all’effetto degli **obblighi normativi** succedutisi nel tempo.

Dapprima, con il patto di stabilità interno, è stata richiesta espressamente agli enti l’esposizione di un **marginale positivo tra entrate e spese**, finalizzato a costituire un contributo alla manovra da parte delle Amministrazioni locali.

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:

Più recentemente, la definizione di **una regola** del pareggio che non consente di utilizzare nell'esercizio la quota di avanzo conseguita nell'anno precedente (nemmeno se fisiologica) ha contribuito a mantenere elevato e anche incrementare lo stock di avanzo presente nei bilanci degli enti.

Un altro fenomeno alla base dell'emersione di avanzi è costituito da **prassi amministrative non efficienti**. A partire dall'amministrazione statale, i ritardi a cascata nell'attribuzione di trasferimenti agli enti competenti implica la difficoltà a impegnare le risorse nell'anno con conseguente emersione dell'avanzo.

COMMENTO ANCI ALLA MANOVRA PER IL 2019:-

- Il contenuto della sentenza n. 247/2017 –

La questione principale affrontata dalla sentenza riguarda l'esclusione dell'avanzo di amministrazione dalle entrate computabili ai fini del pareggio. Tale esclusione è considerata dai ricorrenti illegittima in quanto essa, rendendo di fatto indisponibili tali somme ai fini del finanziamento di nuove spese, risulta **assimilabile a una manovra di finanza pubblica addizionale** posta a carico degli enti che espongono gli avanzi.

La Consulta, nel dichiarare la legittimità costituzionale delle disposizioni sottoposte al suo giudizio, ne ha fornito una interpretazione “costituzionalmente orientata”. In particolare, la Corte, nel riconoscere che l'esclusione dell'avanzo di amministrazione dal saldo soggetto al pareggio, ove fosse permanente, comporterebbe una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi, afferma che tale esclusione si **giustifica unicamente in via transitoria con riferimento al bilancio di previsione.**

Sentenza n. 101 del 7.3.2018 (definita sentenza
“additiva di principi”)

È incostituzionale il blocco dell'utilizzo ai fini del “*Pareggio di bilancio*” dell'avanzo di amministrazione e del “*Fondo pluriennale vincolato*” degli Enti territoriali (art. 1, comma 466, della L. di bilancio 2017), in quanto trattasi di risparmi accumulati negli esercizi precedenti che servono a finanziare investimenti pluriennali. Pertanto, la preclusione ad utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili ed i fondi già destinati a spese pluriennali (“*Fpv*”) qualificherebbe il “*Pareggio di bilancio*” come “*attivo strutturale inertizzato*”, cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate (spese vincolate).

SEMPLIFICAZIONI

OPERATIVE

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di

semplificazione amministrativa:

*Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla **presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi**: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.*

**IL CONTROLLO SUL PAREGGIO SARA' UNICO,
CON LA CERTIFICAZIONE CHE SARA' ALLEGATA
AL SOLO RENDICONTO**

*Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo **valore conoscitivo**.*

La legge di bilancio esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018.

Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.

Altre semplificazioni:

Il comma 831 abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell'ANCI che comprendeva un più ampio pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli Comuni, che non risultano invece approvate: in particolare, all'abrogazione dell'obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale, il cui impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme (di ciò se ne sta tuttavia parlando e trattando nell'ambito del c.d. “DL semplificazioni” – D.L. 135/2018”.

I commi 902-904 introducono alcune semplificazioni contabili a carico degli enti locali, in più occasioni segnalate dall'Anci.

Il comma 902 abroga dal 2019 i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al Ministero degli interni, dal momento che gli invii del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione alla BDAP esauriscono gli obblighi conoscitivi in materia contabile posti a carico degli enti locali.

Solo nel caso in cui vi fosse la necessità di avere ulteriori informazioni contabili, non già presenti in BDAP, il comma 903, modificando l'art. 161 del TUEL dà facoltà al Ministero dell'interno di richiedere specifiche certificazioni, la cui struttura, modalità di redazione e termini di presentazione sono stabiliti, previo parere di Anci e Upi, con decreto del Ministero stesso.

I dati delle certificazioni così ottenuti saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e anche acquisiti alla BDAP.

Viene infine prevista una sanzione nel caso in cui gli enti non trasmettano, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, i dati del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato.

*In questo caso sono **sospesi i pagamenti delle risorse dovute dal Ministero dell'interno**, comprese quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione.*

Il comma 904 precisa che la sanzione di divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ex art.9, co.1-quinquies, del dl n. 113/2016) si applica nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dal **termine** previsto per l'approvazione dei documenti contabili e non "dalla approvazione" dei documenti stessi. Viene pertanto esteso il termine entro il quale l'ente deve adempiere all'invio dei dati in BDAP, nel caso in cui i documenti contabili siano approvati entro il termine previsto dalla normativa.

IMPORTANTE:

Il comma 905 introduce alcune *semplificazioni per i comuni* condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

o commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di **comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla **comunicazione negativa** i comuni con meno di 40.000 abitanti;

o comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano **piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;**

o commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009;**

o comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali (e gli enti del SSN), al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, **effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;**

o comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;**

o articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici **obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.**

ALTRE SEMPLIFICAZIONI – IN MATERIA DI APPALTI:

*Il comma 912 introduce, nelle more della revisione del codice dei contratti, fino al 31 dicembre 2019, una deroga alla disciplina vigente in materia di **affidamenti di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia europea**.*

*In particolare: 1) per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro si **può** procedere con **affidamento diretto** previa consultazione **se esistenti di tre operatori economici** (ma, allora, 1- non è un **“affidamento diretto”**!; 2- facoltà, non obbligo);*

*2) per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro mediante **procedura negoziata** previa consultazione **sempre ove esistenti di almeno 10 operatori economici**.*

*Pertanto, con il comma 912, viene introdotta una deroga all'attuale disciplina in materia di affidamenti sotto soglia degli appalti pubblici di lavori, introducendo, **solo per l'anno 2019, un'ulteriore soglia (350.000 euro), per gli affidamenti con procedure negoziate**.*

Rimane invariata la soglia e la procedura per gli appalti di servizi e forniture.

ALTRE SEMPLIFICAZIONI – IN MATERIA DI APPALTI:

*Destinati a scomparire 10.000 bandi di lavori (-40%),
pari a circa 600 milioni di euro*

***Il mercato dei lavori pubblici è pari a circa 25
miliardi di euro – viene meno la concorrenzialità
per il 2,5% del mercato***

Si rileva anche un allentamento della spending review:

I commi 122 e 123 istituiscono un fondo destinato a diverse finalità connesse agli investimenti degli enti territoriali (comprese le Regioni). La dotazione del fondo è di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 mld. per il 2020, 1,26 mld. per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 mld. di euro.

Nel 2019 e 2020 il contributo agli investimenti "diretti e indiretti" delle Regioni (commi da 832 a 842) determina l'assorbimento di ben 2,5 mld./anno, mentre per il periodo 2019-2033 lo stesso fondo finanzia il contributo annuo di 250 mln. di euro che il co. 889 destina alle sole **Province delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione, anche ordinaria, di strade e scuole provinciali, inspiegabilmente escludendo le Città metropolitane.**

ALLENAMENTO SPENDING REVIEW:

I commi da 107 a 114 disciplinano l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai Comuni, per 400 milioni di euro. L'assegnazione riguarda indistintamente tutti i Comuni fino a 20mila abitanti sulla base delle seguenti misure, predeterminate per fascia demografica: fino a 2mila abitanti, 40.000 euro; tra 2mila e 5mila abitanti, 50.000 euro; tra 5.000 e 10.000 abitanti, 70.000 euro; tra 10.000 e 20.000 abitanti, 100.000 euro.

*Gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di **messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale**, non interamente finanziate da altri soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del d.lgs n. 50/2016 (co. 108).*

ALLENAMENTO SPENDING REVIEW:

Il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 (co.109). L'erogazione del contributo (co. 110) è prevista in due tranche: il 50% alla verifica dell'avvio dei lavori tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP (co. 112) e il restante 50% a seguito di "trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori", di cui all'articolo 102 del codice degli appalti.

I commi 111 e 113 stabiliscono i criteri di revoca e assegnano ai ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture poteri di controllo a campione, mentre il comma 114 dispone obblighi di comunicazione pubblica, da parte del Comune beneficiario, del contributo e delle opere ad esso correlate, sia nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, sia nei confronti del Consiglio comunale

ALLENAMENTO SPENDING REVIEW :

*Pertanto, alla luce della deroga introdotta, proprio per l'anno 2019, dal comma 912 già commentato precedentemente, tutti i Comuni **beneficiari del contributo** potranno procedere agli affidamenti degli **appalti di lavori**, con le seguenti modalità:*

- 1) per importi fino a 40mila euro con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;*
- 2) per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro tramite **affidamento diretto previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici;***
- 3) per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, sempre ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.*

ALLENAMENTO SPENDING REVIEW :

*Il comma 908 estende a tutte le amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dalla legge n. 158/2017 di affidare in via diretta a **Poste italiane** la gestione del servizio di tesoreria.*

Occorre a tal proposito ricordare che il comma 878 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti che ne facciano richiesta nell'ambito delle attività di gestione del servizio di tesoreria affidato a Poste italiane.

ALLENAMENTO SPENDING REVIEW :

Le amministrazioni interessate dalla norma, limitatamente alle rispettive sedi site nei territori dei piccoli Comuni, sono tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le scuole di ogni ordine e grado, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN, l'ARAN e le Agenzie fiscali.

La norma ha un'indiretta influenza sui Comuni in quanto, da un lato, amplia la gamma di servizi che possono essere affidati a Poste Italiane in condizioni di scarsa disponibilità dell'offerta bancaria e, dall'altro, conferma, oltre ogni dubbio interpretativo, l'intenzione del citato articolo 9 della "legge Realacci" di concedere la facoltà di affidamento diretto dei servizi di tesoreria anche da parte dei Comuni interessati, in deroga alle procedure del codice degli appalti.

ALLENAMENTO SPENDING REVIEW :

Il comma 901 semplifica le modalità di riconoscimento delle spese per lavori pubblici urgenti, dovute ad eventi eccezionali e imprevedibili, prevedendo che la Giunta sottoponga alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese.


ULTIMA SEMPLIFICAZIONE:

Il comma 724 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e ssmmii (obbligo dei piani di razionalizzazione) le società controllate da società pubbliche quotate in borsa.

ALLENAMENTO SPENDING REVIEW :

- Lo sblocco degli avanzi accumulati negli anni del Patto di stabilità – anche tramite FPV – e la ripresa dei contributi statali per gli investimenti locali delineano nuovi e positivi scenari di spesa

IFEL stima per i Comuni un surplus della capacità di spesa per investimenti pari a 13 miliardi di euro, ovviamente esigibile in un arco di tempo pluriennale



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.059.468,54
RISCOSSIONI	(+)	2.523.482,10	6.608.030,16	9.131.512,26
PAGAMENTI	(-)	1.847.708,53	7.247.829,57	9.095.538,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.095.442,70
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.095.442,70
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.650.837,23	2.832.144,78	4.482.982,01
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	226.306,04	2.261.218,95	2.487.524,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			471.270,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			570.737,50
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016(A) (2)	(=)			2.048.892,02

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016

Parte accantonata				
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016				264.185,69
			Totale parte accantonata (B)	264.185,69
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				35.058,79
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				145.521,70
Altri vincoli da specificare				17.500,00
			Totale parte vincolata (C)	198.080,49